

Servizi di TPL su gomma ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO

Premesso che:

- il rapporto contrattuale è stato regolato fino al 30.09.2013 con atto rep. n. 1386 del 18/07/2013, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.173 del 20/05/2013, così come modificata con D.G.R. n. 229 del 27/06/2013;
- l'oggetto della prestazione per il successivo periodo dal 01/10/2013 al 10/11/2013 è stato definito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 336 del 30/09/2013 e con D.G.R. n. 416 del 11/11/2013, che si intendono qui integralmente riportate;
- con D.G.R. n. 380 del 25/10/2013 la Giunta Regionale ha approvato il *Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale* ai sensi dell'art 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1 c. 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- con D.G.R. n. 398 del 31/10/2013 la Giunta Regionale ha approvato il *Piano di ristrutturazione del debito- II stralcio: servizi su gomma* ai sensi dell'art. 25, comma 11-quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l'oggetto della prestazione per il successivo periodo dal 11.11.2013 al 31.12.2013 è stato definito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 468 del 09/12/2013 che si intende qui integralmente riportata;
- con nota prot. n. 402127 del 27/12/2013 il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. ha convocato la Società Consortile per la stipula del presente atto.

Le parti stipulano quanto segue:

Art. 1

Rideterminazione della data di scadenza del contratto

1. La data di scadenza del rapporto contrattuale, regolato in ultimo con atto rep. n. 1386 del 18/07/2013, nel seguito per brevità denominato "*contratto 2013*", è rideterminata nella data del 31 dicembre 2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento 1370/2007/CE e dall'art. 61 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012.

Art. 2

Norme contrattuali

1. Il rapporto è regolato dalle stesse disposizioni previste nel *contratto 2013*, per quanto applicabili. Le disposizioni si riferiscono a ciascun anno solare successivo.
2. La quantità dei servizi, di cui all'art. 2 del *contratto 2013*, è rideterminata annualmente, nei limiti della somma disponibile in bilancio e che sarà impegnata allo scopo.
3. All'art. 4 del *contratto 2013*, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: "*5 bis. Il gestore, previa comunicazione all'Ente affidante, può istituire ulteriori corse sulle linee autorizzate allo stesso gestore, senza commistione fra linee urbane ed extraurbane, assumendone totalmente l'onere finanziario e il rischio d'impresa. In tal caso il gestore può modificare le tariffe applicate.*"
4. Alla conclusione della procedura di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. 398 del 31/10/2013, per quanto riguarda le Società Consortili, i corrispettivi verranno erogati bimestralmente, entro i 30 giorni successivi al bimestre di competenza. Resta immutato quanto previsto nel *contratto 2013* relativamente all'erogazione del saldo.

Art. 3

Art. 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95

1. Si applicano le previsioni del *Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale* e di tutti gli atti approvati ai sensi dell'art 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1 c. 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Lo stesso vale per ulteriori provvedimenti approvati ai sensi della norma richiamata al comma precedente.

Art. 4

Periodo 1 ottobre – 10 novembre 2013

1. I servizi di cui alla rubrica del presente articolo sono quelli di cui alle D.G.R. n. 336 del 30/09/2013 e D.G.R. n. 416 del 11/11/2013, per un corrispettivo complessivo (dal 01 ottobre al 10 novembre 2013) pari a Euro 814.510,97, così determinato per fascia:
 - € 1,676264 per ogni busxkm/anno, ricadente nella prima e seconda fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 18/2001;
 - € 1,785824 per ogni busxkm/anno, ricadente nella terza fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 18/2001;

Art. 5

Periodo 11 novembre – 31 dicembre 2013

1. I servizi di cui alla rubrica del presente articolo sono quelli di cui all'allegato A, per un corrispettivo complessivo pari a Euro 98.283,30, così determinato per fascia:
 - € 1,676264 per ogni busxkm/anno, ricadente nella prima e seconda fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 18/2001;
 - € 1,785824 per ogni busxkm/anno, ricadente nella terza fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 18/2001;
2. Il Gestore si impegna inoltre ad effettuare i servizi di cui all'allegato B.
3. I corrispettivi per i servizi di cui al comma 2, unitamente al contributo per il rinnovo del CCNL, sono regolati e condizionati dall'art. 6, comma 3.

Art. 6

Sopravvenienze normative

1. Alla modifica dell'art. 2 della L.R. n. 67/2012 i corrispettivi e le tariffe sono rideterminati in conformità al *Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale*.
2. Alla modifica dell'art. 22 della L.R. n. 23/1999 e s.m.i. e/o della L.R. n. 14/2004 e s.m.i., le compensazioni per agevolazioni tariffarie sono rideterminate in ragione di quanto segue:
 - le agevolazioni di cui al comma 5 dell'art. 22 della L.R. n. 23/1999 (forze dell'ordine) sono considerate incidenti per il 10% sulla compensazione prevista per i servizi urbani e per il 20% sulla compensazione prevista per i servizi extraurbani;
 - le agevolazioni di cui alla L.R. n. 14/2004 e s.m.i. (ultrasessantenni) sono considerate incidenti per il 90% sulla compensazione prevista per i servizi urbani e per l'80% sulla compensazione prevista per i servizi extraurbani, e le compensazioni stesse sono ridotte in proporzione all'eventuale riduzione del limite di reddito ISEE;
 - le agevolazioni di cui al comma 2 quater dell'art. 22 della L.R. n. 23/1999 (disabili) sono trascurabili e ricomprese nel corrispettivo.
3. All'approvazione di specifica norma dello Stato che dia copertura a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 5, l'Ente affidante riconoscerà ed erogherà gli stessi importi, nei limiti contrattuali e di copertura. L'Ente affidante e il Gestore si impegnano ad attuare quanto previsto dalla specifica norma al fine di rendere effettivamente utilizzabili ed esigibili le risorse finanziarie in questione.

Catanzaro, 24 MAR 2014

Per la Società consortile a responsabilità limitata
Società consortile a r.l.
IL PRESIDENTE
Luigi Perrone

Per l'Ente affidante
Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Domenico Pallaru




Dichiarazioni


Il *Gestore* dichiara di aver svolto, fatte salve puntuali e ordinarie eccezioni causate da forza maggiore, anche i servizi che si è impegnato ad effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 5.

L'*Amministrazione* prende atto della dichiarazione, di cui non ha evidenze contrarie.

Per la Società consortile a responsabilità limitata


T. R. C.
Società consortile a r.l.
IL PRESIDENTE
Rag. Luigi Perrone

Per l'Ente affidante


Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Domenico Pallaria 1